Prot. n. 0006247 anno 2026 del 22/05/2026

abapa
accademia
belle arti
palermo

MIUR/AFAM
Alta Formazione
Artistica, Musicale
e Coreutica

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 20/03/2026 (verb. n. 5/2026);
Vista la delibera del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 06/03/2026 verbale n. 4;
Considerato che in data 13/04/2026, prot. 4403 si è provveduto alla pubblicazione del testo del Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per mero errore materiale privo del relativo decreto di emanazione;
Ritenuto necessario procedere a una nuova pubblicazione unitamente al decreto del Presidente;
Preso atto che il testo del Regolamento oggetto di nuova pubblicazione è identico a quello precedentemente diffuso;

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

La ripubblicazione dello stesso, convalidando e sanando gli effetti ex tunc, di quanto già pubblicato in data 13/04/2026, prot. 4403.

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Antonella Purpura

Palazzo Fernandez
Via Papireto, 20
tel. 091 580876
accademiadipalermo@pec.it

C.F. 80028180828

Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 1 – Campo di applicabilità e principi generali

1. L'Accademia di Belle Arti garantisce condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro attraverso la prevenzione e la valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.
2. Il Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs n° 81/08 nonché di quanto definito nell'incontro MUR-OOSS AFAM del 26 gennaio 2024, si applica a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte presso l'Accademia nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante ed ai relativi utenti.
3. Il Regolamento definisce l'assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza in Accademia.

ART. 2 – Definizioni

1. Nell'ambito del Regolamento, si intende per:

a) **Datore di Lavoro (DL);** in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs n° 81/08 sono "Datori di Lavoro" in quanto responsabili di unità produttive, dotati di poteri di spesa e di gestione:

Il Presidente in quanto legale rappresentante dell'Ente come stabilito dall'art. 8 dello Statuto

b) **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Ai soli fini del presente Regolamento si intendono per "Dirigenti" dell'Accademia i seguenti soggetti:

Il Direttore in quanto legale rappresentante dell'Ente per gli aspetti legati alla didattica e alla ricerca come previsto dall'art.9 dello Statuto Direttore Amministrativo
Coordinatori di Dipartimento

c) **Preposto:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende alla concreta attività lavorativa, garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa e proposta. Ai soli fini del presente Regolamento sono preposti coloro che vengono nominati dal datore di lavoro tra:

I Responsabili degli uffici
I Responsabili dei laboratori
I Docenti

Costituiscono casi peculiari di preposti, che non necessitano di incarico formalizzato in quanto le responsabilità di preposto sono proprie del ruolo istituzionale rivestito, i docenti dell’Accademia, sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività, ai lavoratori ed agli studenti ed agli spazi organizzati e gestiti nell’ambito delle proprie responsabilità istituzionali, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza e dei laboratori didattici o di ricerca per i periodi in cui sono loro demandati.

d) **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

e) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti per legge designata dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

f) **Sorveglianza Sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

g) **Medico Competente:** figura in possesso di uno o più titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs n° 81/08.

h) **Luoghi di lavoro:** sono considerati luoghi di lavoro gli uffici, le biblioteche, i laboratori, le officine, le aule, locali tecnici di servizio.

i) **Laboratorio:** sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

Per ogni laboratorio il Datore di Lavoro nomina un preposto tra il personale docente della struttura di riferimento.

j) **Lavoratore:** oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Accademia, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Accademia, nonché gli studenti dei corsi dell'Accademia, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2 del D.Lgs n° 81/08.

k) **addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso:** lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

l) **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto individuato all'interno del personale tecnico amministrativo, docente e studente per le funzioni previste dal D.Lgs n°81/08 secondo modalità previste dallo specifico regolamento.

Titolo II – Organizzazione

Art. 3 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione attua le linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo elaborato dal Consiglio accademico, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente (titolari e assistenti) per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica e culturale, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.

Art.4 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia, salvo le competenze in ordine alle collaborazioni e alle attività esterne che riguardano la didattica, la ricerca, la produzione artistica e la sperimentazione che spettano, invece, al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Art.5 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, culturale e scientifico, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale, per quanto concerne le collaborazioni e le attività esterne che riguardano la didattica, la ricerca, la produzione e la sperimentazione artistica.

Art. 6 - Il Direttore amministrativo

1. E' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Accademia. Il Direttore ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, esplicando un'attività generale di direzione, coordinamento e controllo.

Art. 7 – Datori di Lavoro - Obblighi e responsabilità non delegabili

1. I Datori di Lavoro devono osservare e far osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e quanto indicato nel presente Regolamento. Inoltre, in relazione alla natura delle attività di cui sono responsabili, devono valutare, nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per la riduzione dei rischi medesimi.
2. I Datori di Lavoro provvedono, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n° 81/08 per tutte le attività,. Per quanto concerne alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possono dare origine a rischi, al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n° 81/08.

3. I Datori di Lavoro rispondono direttamente delle misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori utilizzando i fondi all'uopo assegnati; I Datori di Lavoro nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze sono inoltre responsabili dei beni a loro affidati, del corretto uso dei locali e degli impianti, della corretta conservazione e mantenimento e del rispetto delle destinazioni d'uso e comunque del rispetto di tutti i limiti e le condizioni di esercizio che l'amministrazione dell'Accademia ponga per il loro corretto utilizzo.
4. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della salute e sicurezza, il nuovo Datore di Lavoro pro tempore subentra nei rapporti istaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.
5. Datori di Lavoro rispondono direttamente delle misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori utilizzando i fondi all'uopo assegnati; I Datori di Lavoro nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze sono inoltre responsabili dei beni a loro affidati, del corretto uso dei locali e degli impianti, della corretta conservazione e mantenimento e del rispetto delle destinazioni d'uso e comunque del rispetto di tutti i limiti e le condizioni di esercizio che l'amministrazione dell'Accademia ponga per il loro corretto utilizzo.
6. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della salute e sicurezza, il nuovo Datore di Lavoro pro tempore subentra nei rapporti istaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

Art. 8 –Datori di Lavoro e Dirigenti – Obblighi concorrenti

1. Ai Datori di lavoro competono in via concorrente con i Dirigenti gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs n° 81/08, e precisamente:
   a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente; affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
   b) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
   c) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
   d) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
   e) comunicare al Medico Competente e al Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione i lavoratori soggetti a rischi ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui art. 41 del D.Lgs n° 81/08;

f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d D.Lgs n° 81/08;
g) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
h) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
i) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs n° 81/08;
j) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall'art. 26 D.Lgs n° 81/08 relativo ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
k) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
l) comunicare all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo procedura interna dell'Accademia;
m)consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto dal d D.Lgs n° 81/08; o) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 dal D.Lgs n° 81/08;
n) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
o) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
p) richiedere i nulla osta direttamente o per il tramite del Presidente sulle attività specifiche o inviare le comunicazioni di rito alle autorità competenti qualora previste dalla normativa vigente dandone comunque comunicazione al Presidente (utilizzo agenti biologici, sperimentazione animale, radioprotezione, ecc.).

2. Il Datore di lavoro e i dirigenti forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 9 –Responsabili delle Attività didattiche e di Ricerca in Laboratorio - Obblighi e responsabilità

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 6 a carico dei dirigenti, il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro;

4. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti

sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

5. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 10 – Preposti - Obblighi e responsabilità

1. I preposti, adempiono agli obblighi di cui all'art. 19 del D.Lgs n° 81/08 ed in particolare sovraintendono e vigilano sul lavoro dei lavoratori per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza assicurando l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I Preposti devono partecipare ai programmi di informazione e formazione organizzati dal dirigente e dal datore di lavoro.
3. La mancata individuazione nominale non esclude i preposti definiti ai sensi del l'art.299 del D.Lgs n° 81/08 delle responsabilità relative previste dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 11 – Lavoratori - Obblighi e responsabilità

1. Ogni soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di Lavoratore ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

a) I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose , i mezzi di trasporto nonchè i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

Art. 12 – Lavoratori - Obblighi e responsabilità

1. Ogni soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di Lavoratore ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose , i mezzi di trasporto nonchè i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

Art. 13 – I Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP)

1. I Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvedono:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs n° 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs n° 81/08;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs n° 81/08.

2. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.

Art. 14 – Medico Competente, Medico Autorizzato ed Esperto Qualificato

1. Il **Medico Competente** è nominato dal Datore di Lavoro per assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs n° 81/08.

Art. 15 –Rappresentanti dei Lavoratori in materia di Salute e Sicurezza (RLS)

1. I Rappresentanti dei lavoratori, sono designati tra tutto il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo nonché fra gli studenti secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale decentrata.

2. Ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall'art. 50 del D D.Lgs n° 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva.

Titolo IV - COMPITI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI TERZI
Art. 16 – Lavoratori dell'Accademia presso Enti Esterni

1. Per garantire i lavoratori dell'Accademia che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali Enti e l'Accademia attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.
2. Il personale delle Strutture dell'Accademia ospitate presso Enti esterni deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori dell'Accademia, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a dame comunicazione al Presidente.

Art. 17 - Presenza di studenti in Alternanza Scuola-Lavoro

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 81/08, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto citato. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale "*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*" edizione 2013, a cura dell'Inail e del Miur e nel D.M. 195 del 03.11.2017.
1. Il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico, tra l'altro, dei seguenti obblighi:

b) fornire agli studenti la formazione generale di cui all' 37 del D.Lgs n° 81/08. con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni;
b) qualora necessario, far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura delle aziende sanitarie locali;

3. L'Accademia (il Tutor dell'Accademia) si fa carico, tra l'altro, dei seguenti obblighi:

a) garantire la formazione dello studente sui rischi specifici aziendali di cui all' 37 del D.Lgs n° 81/08 con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni, anche in modalità e-learning, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione con il soggetto promotore, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti;
b) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs n° 81/08. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni

necessarie;